

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) GAMBARO	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RONDINONE	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) VELLUZZI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore VELLUZZI VITO

Nella seduta del 27/05/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

In data 20.03.2013, il ricorrente presentava, tramite un'associazione di consumatori, una richiesta di rimborso per i costi ricorrenti e non stornati a seguito di un'estinzione anticipata di un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio.

A seguito di tale istanza, l'Associazione riceveva riscontro da parte dell'intermediario, il quale (nella sua nota del 2.04.2013) comunicava che il conteggio estintivo evidenziava già l'abbuono di € 102,40, quale quota parte delle commissioni non maturate e l'abbuono di interessi TAN contrattuale. La richiesta di rimborso del rateo di premio assicurativo non goduto andava rivolta direttamente alla compagnia assicurativa.

In data 31.07.2013, l'odierno ricorrente revocava l'incarico alla predetta Associazione e conferiva l'incarico di rappresentarlo ad altra Società.

Il ricorrente ha segnalato che il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito in caso di esercizio della facoltà di adempimento anticipato, come specificato sia dalla normativa primaria (art. 125, co.2, t.u.b. nella previgente formulazione e 125-sexies, t.u.b. nella formulazione attuale), sia dalle disposizioni secondarie all'uopo emanate da Banca d'Italia.



Si è inoltre stigmatizzato l'uso di clausole opache che non consentono al cliente di identificare la diversa natura delle attività riferibili a dette commissioni, con la conseguente indeterminatezza delle somme effettivamente ripetibili in sede di estinzione anticipata. In presenza di clausole siffatte, è stato sempre riconosciuto il diritto al rimborso delle somme quantificate in applicazione di un criterio proporzionale alla vita residua del finanziamento estinto anticipatamente.

Nel caso di specie, le clausole contrattuali non sono del tutto chiare: in esse, infatti, vengono contemplate eterogenee voci di spesa, non tutte riferibili alla sola fase prodromica rispetto alla concessione del prestito, di guisa che va riconosciuto il diritto al rimborso di dette somme nella parte proporzionale alle rate non scadute.

L'intermediario ha affermato che il conteggio di estinzione evidenziava già un abbuono di € 614,59, quale quota delle commissioni di gestione non maturate "*anche se contrattualmente non previsto*", che doveva essere decurtato dall'importo dettagliato nel conteggio estintivo ma dalla documentazione allegata (copia disposizione di bonifico effettuato dalla Banca), si evince che per l'estinzione è stato versato l'intero importo di € 15.036,22 senza decurtare nulla.

In conformità a un consolidato orientamento dell'Arbitro devono dunque considerarsi ripetibili: 1) i costi e oneri pagati anticipatamente, per la parte non maturata, compreso il premio assicurativo; b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; c) l'importo da rimborsare va stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*; d) l'intermediario è tenuto alla restituzione a favore del cliente di tutte le voci rimborsabili, incluso il premio assicurativo.

Occorre considerare che le commissioni corrisposte alla Banca e alla odierna resistente includono eterogenee causali di spesa che non sono tutte riferibili ad attività prodromiche alla conclusione ed erogazione del prestito, determinando quella opacità informativa che induce a liquidare le somme da restituire, come da consolidata giurisprudenza dell'ABF (*ex multis*, Collegio ABF di Milano, decisione n.1745 del 2011).

Al fine di valutare l'entità dei costi che sarebbero dovuti essere decurtati in fase di estinzione anticipata, si è proceduto utilizzando il criterio del "calcolo proporzionale" rispetto alle singole voci contrattuali rapportate alla durata del finanziamento.

Nelle controdeduzioni, la parte resistente ha rappresentato che: la società resistente ha stipulato con l'attuale ricorrente un contratto di mutuo contro cessione del quinto in data 15.06.2006, successivamente estinto su richiesta del cliente; occorre preliminarmente segnalare che il ricorso presentato dall'odierno ricorrente appare improcedibile in quanto ha ad oggetto un contratto di cessione sottoscritto nel giugno del 2006; nel merito, il conteggio estintivo proposto dalla società resistente è corretto. La società ricorrente ha infatti rispettato le regole previste dalla normativa vigente all'epoca di stipulazione del contratto nonché le disposizioni secondarie emanate dalla Banca d'Italia. Il ricorrente ha letto, accettato e sottoscritto non solo il contratto di cessione del quinto dello stipendio, ma anche tutto il materiale informativo allegato.

L'intermediario sostiene di non essere passivamente legittimato con riferimento alle domande di restituzione del premio assicurativo, come peraltro sancito dall'art. 22, co. 15-*quater* della l. n. 221 del 17.12.2012; aggiunge che nell'elaborazione del conteggio estintivo è stata applicata la normativa in materia di anticipata estinzione contenuta nell'art. 125, t.u.b. come formulato al tempo della sottoscrizione del contratto. Nel caso che ci occupa, quindi, dall'importo lordo erogato sono stati scontati gli interessi compensativi scalari in forza dell'anticipata estinzione, come testimoniato dal conteggio estintivo



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

emesso per il contratto. In particolare, al contratto sopra citato è stato abbuonato l'importo di € 1.491,93.

La società resistente ha provveduto a corrispondere al ricorrente l'ulteriore somma di € 102,40 in considerazione delle *policy* di rimborso applicate dalla società a titolo di commissioni soggette a maturazione nel tempo.

La parte ricorrente ha chiesto all'ABF: di condannare l'intermediario convenuto a liquidare in suo favore la somma di € 2.029,87 oltre agli interessi al tasso legale da calcolarsi dal giorno dell'estinzione anticipata del finanziamento. Il ricorrente chiede, inoltre, che la somma liquidata venga in parte distratta a favore della società che gli presta assistenza, la quale emetterà fattura e la trasmetterà direttamente all'ABF.

La parte convenuta ha chiesto in via preliminare di dichiarare improcedibile il ricorso; in via gradata di rigettare nel merito le richieste restitutorie avanzate dal ricorrente perché infondate in fatto e in diritto.

DIRITTO

Per prima va considerata l'eccezione di incompetenza temporale sollevata dall'intermediario. L'eccezione non è fondata. La pretesa avanzata con il ricorso non riguarda, infatti, vizi genetici del rapporto, bensì attiene alle conseguenze derivanti dall'estinzione del rapporto medesimo. Dato che l'estinzione è avvenuta nel 2011, non vi sono dubbi in ordine alla competenza temporale di questo Arbitro.

Va ribadito, poi, che il Collegio di Milano considera inderogabile il criterio proporzionale "secco" *ratione temporis*, in base al quale l'importo complessivo delle commissioni e dei premi assicurativi viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (v. ABF Milano 785 del 2014 e 6329 del 2013). Per questa ragione, il metodo di rimborso adottato dall'intermediario non è adeguato e risulta difforme dalla vigente normativa, normativa che, lo si ripete, non può essere derogata, men che meno dalle *policy* interne dell'intermediario.

Come più volte chiarito, inoltre, non v'è dubbio alcuno che, riguardo alla restituzione del premio assicurativo per la parte non goduta, l'intermediario sia legittimato passivo (per tutte ABF Milano 5593 del 2013). Ciò è pacifico sia guardando alla intesa ABI-ANIA del 2008, sia sulla base del Regolamento ISVAP n. 35 entrato in vigore nel 2010. Ne segue che l'intermediario è legittimato passivo per ciò che concerne la restituzione della quota non goduta del premio assicurativo e l'eccezione sollevata risulta, quindi, infondata. Per completezza si ricorda che gli interventi normativi successivi ai documenti citati (per esempio l'art. 22, co. 15-*quater* della l. n. 221 del 17.12.2012) hanno rafforzato e non mutato la disciplina su questo punto (per tutte ABF Milano 6301 del 2013).

Ciò precisato, è opportuno rammentare le ulteriori norme pertinenti alla fattispecie sottoposta al giudizio di questo Collegio. La Banca d'Italia, con il Comunicato del 10 novembre 2009 ("Cessione del quinto dello stipendio e operazioni assimilate: cautele e indirizzi per gli operatori") ha chiarito che, in caso di estinzione anticipata, l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata. Indicazione rafforzata a livello interpretativo dal successivo Comunicato del 7 aprile 2011 ("Cessione del quinto dello stipendio o della pensione e operazioni assimilate"), con il quale gli intermediari sono stati richiamati ad un rigoroso rispetto della normativa. Si consideri, in conclusione, l'importante e apposita disposizione (art. 125-*sexies*), del TUB sostanzialmente ricognitiva della disciplina già vigente: "1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In tal caso, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

Riassunto il quadro normativo di riferimento, il Collegio nota che ha già avuto modo di pronunciarsi ripetutamente sul diritto del cliente, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, al rimborso degli oneri e dei costi anticipati per la quota parte non maturata. Più in particolare, sulla base del proprio orientamento, ampiamente consolidato, il Collegio ritiene che: (a) siano rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote, oltre al premio assicurativo; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare (diversamente da quanto effettuato dall'intermediario); (c) l'importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci rimborsabili, incluso il premio assicurativo (si vedano tra le tante ABF Milano 2730 del 2012 , 2084 e 6627 del 2013).

Ciò ricordato, il Collegio rileva che il regolamento contrattuale è opaco e non distingue adeguatamente le voci di costo *up-front* da quelle *recurring* con la conseguenza che al ricorrente spetta il rimborso, per la parte non goduta, dei vari costi sostenuti.

Al ricorrente sono dovuti pure gli interessi dal reclamo al saldo in ragione della espressa richiesta formulata.

Non può essere accolta, invece, la richiesta di distrazione delle spese, come già ripetutamente asserito da questo Arbitro (per tutte v. ABF Napoli n. 891 del 2012).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.029,82, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO